

Sentenza n. 1075/2016 pubbl. il 27/06/2016

RG n. 454/2016

Repert. n. 1277/2016 de 120075/2016
SENTENZA N. **1075**

REPERTORIO N. **1277**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO FIRENZE

27 GIU. 2016

La Corte d' Appello di Firenze, composta dai magistrati:

- dott. Adone	ORSUCCI	Presidente
- dott. Eugenia	DI FALCO	Consigliere Rel.
- dr. Dania	MORI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.454-2016 R.G. iscritta a ruolo il 29.2.2016 ,

promossa da

EMMEBI SMART YARD s.r.l. in liquidazione in liquidazione, in persona del liquidatore Piero Alberto Maffei , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Fioravanti ed elettivamente domiciliata in Firenze, viale S. lavagnini 45, come da mandato allegato al reclamo depositato in pct + **AW. RUSSO SERGI**
Reclamante

contro


SERVIZI TESSILI s.r.l. in persona del legale rappresentante Claudio Baldi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Palladino e Francesca Maria D'Avino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nola, via F. Napolitano n. 9, come da procura in calce al ricorso per dichiarazione di fallimento
Reclamata

e contro

CURATELA del FALLIMENTO di EMMEBI SMART YARD s.r.l. in persona del Curatore Alessandro Barone, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giuliano Scarselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini 18, come da mandato a margine della comparsa di risposta
Reclamante

e nei confronti del

P.G.



trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Parte reclamante Emmebi Smart Yard s.r.l. in liquidazione: come da atto di reclamo, ed ivi, *contrariis reiectis*, previa revoca dell'impugnata sentenza 716 del 1.2.2016 e dell'impugnato decreto 1.2.2016 del Tribunale di Pistoia, revocare il fallimento della reclamante e la dichiarazione di inammissibilità di concordato, per l'effetto rinviare gli atti al Tribunale di Pistoia per i provvedimenti di ammissione e conseguenti.

Parte reclamata Servizi Tessili s.r.l.: come da comparsa di costituzione e risposta, ed ivi, rigettare il reclamo con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori antistatari.

Parte reclamata Curatela del Fallimento di Emmebi Smart Yard s.r.l.: come da comparsa di costituzione e risposta, ed ivi, *contrariis reiectis*, rigettare il reclamo con vittoria di spese.

P.G.: visto, per intervento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 21.1.2016, depositata in data 1.2.2016 il Tribunale di Pistoia dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da Emmebi Smart Yard s.r.l. in liquidazione con sede in Agliana, via Calice, 80; con separata sentenza in pari data lo stesso Giudice, ad istanza di Servizi Tessili s.r.l., dichiarava il fallimento della società.

Avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proponeva reclamo la società in persona del suo liquidatore volontario Piero Alberto Maffei, per motivi attinenti esclusivamente alla dichiarata inammissibilità della proposta di concordato preventivo; nel giudizio si costituivano il creditore istante e la Curatela del Fallimento che resistevano al reclamo e ne chiedevano il rigetto; il P.G. spiegava intervento ma non precisava conclusioni.

All'udienza del 17.6.2016 la Corte, sentite le Parti, riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come emerge dalla breve esposizione che precede, i motivi di reclamo spiegati avverso la dichiarazione di fallimento attengono esclusivamente alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato, come previsto dall'art. 162 c.3 L.F.



E' opportuno, quindi, riassumere brevemente i contenuti dell'ordinanza che costituisce l'antecedente logico-giuridico del dichiarato fallimento.

Si legge nel provvedimento *de quo* che:

- con ricorso depositato il 28.9.2015, alla scadenza del termine concesso ex art. 161 c.6 L.F., successivamente prorogato, la società depositava la proposta di concordato, il piano e la documentazione di rito;
- alla fattispecie risultava applicabile la disciplina del concordato come novata dal D.L. 83\2015, convertito nella L. 232\2015, in vigore dal 20.8.2015; ciò in quanto doveva ritenersi che con la domanda ex art. 161 c.VI L.F. il debitore non aveva ancora introdotto il procedimento, ma si era riservato soltanto la possibilità di farlo, peraltro in alternativa alla domanda di cui all'art. 182-bis c.I L.F.;
- che, in altri termini, con la domanda ex art. 161 c.6 L.F. si attivava uno *status* protetto, di gestione trasparente e vigilata, al fine di valutare la possibilità di presentare ai creditori una proposta di concordato o di altra procedura concorsuale; tale doveva ritenersi la *voluntas legis* dal momento che ai fini del discrimine non era stato fatto riferimento ai procedimenti pendenti o alla domanda presentata ma al procedimento introdotto, e tale effetto non poteva essere ricondotto alla mera presentazione della domanda prenotativa;
- che in senso contrario non avrebbe potuto invocarsi l'art. 23 della novella, che in riferimento alla modifica dell'art. 182 *quinquies* L.F. utilizzava l'espressione "procedimenti di concordato preventivo introdotti", trattandosi di disposizione articolata, applicabile anche ai concordati presentati con completezza della documentazione;
- che non poteva invocarsi il principio dell'affidamento, perché il debitore che aveva depositato la domanda prenotativa di concordato si trovava nella medesima posizione del debitore che, avendo fatto emergere la situazione di crisi, al momento della modifica legislativa avesse in corso meramente l'allestimento di una proposta e che una questione di legittimità costituzionale, semmai, si sarebbe posta in caso di interpretazione diversa da quella prescelta, perché a parità di situazioni solo il debitore che avesse presentato una domanda prenotativa avrebbe trovato accesso privilegiato alla procedura;
- che elementi di senso contrario non avrebbero potuto trarsi nemmeno dall'art. 69 bis c. II o dall'art. 182 *quinquies* c.I L.F. o dall'art. 11 del D.L. 145\2013 ;
- che appariva assorbente la considerazione, tratta dalle lettera dell'art. 163 L.F., secondo cui il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato con il decreto di ammissione, e che così come l'istanza di fallimento non apre la procedura fallimentare, analogamente la procedura concorsuale minore si apre con il decreto del giudice e non già con la presentazione della domanda,



- che, alla stregua della disciplina applicabile, la proposta risultava inammissibile perché non rispondente ai requisiti di cui all'art. 160 c.IV e 161 c.II lett. e);

- che la proposta risultava inammissibile anche se, in ipotesi, scrutinata alla luce della disciplina previgente, per violazione dell'art. 160 c.II L.F. perché prevedeva il trattamento in prededuzione di una classe di professionisti titolari di crediti privilegiati di rango inferiore a quello dei lavoratori.

La società debitrice ha reclamato la decisione sostenendo che alla fattispecie risulta applicabile la disciplina del concordato preventivo vigente al momento del deposito della domanda prenotativa ex art. 161 c.VI L.F.

Detta parte ha censurato il percorso argomentativo del primo giudice, sostenendo, in estrema sintesi, che il procedimento di concordato, di carattere unitario, inizia con la presentazione della domanda "in bianco"; ad ulteriore sostegno di questa tesi ha sottolineato come la domanda di concordato in bianco, che deve essere iscritta presso il registro delle imprese, produca effetti penetranti, sostanziali e procedurali, (art. 168 cristallizzazione della situazione del debitore, art. 161 c.VII regime degli atti di straordinaria amministrazione e prededuzione, art. 161 c.VIII, sottoposizione del debitore a regime di vigilanza; art. 111 c. II e 182 *quinquies* c.I, effetti sulla prededuzione, art. 182 *quinquies* c.V facoltà di pagamento dei creditori anteriori, ed ancora inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori, nomina eventuale di un precommissario, possibilità di revoca del concordato ex art. 173 L.F., declaratoria di inammissibilità per violazione del termine ed effetto impeditivo per la riproposizione nel biennio successivo). Ha poi dedotto la incoerenza della tesi del Tribunale centrata sulla rilevanza del provvedimento di ammissione del giudice, quale ritenuta applicabile alla domanda prenotativa ma non anche alla domanda corredata della prescritta documentazione ma non ancora ammessa.

Con specifico riferimento alla questione interpretativa ha contestato che l'espressione "introdotti" debba essere interpretata con un significato differente da "pendenti", ed ha richiamato la Relazione all'art. 23 del D.L. 83\2015 contenente le norme transitorie, in cui si legge "*sono state individuate quelle che possono applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle che per loro natura non possono che applicarsi ai procedimenti introdotti successivamente a tale data*".

Ha contestato anche l'argomento fondato sulla pretesa illegittimità della parificazione tra debitore proponente il concordato in bianco e debitore proponente una domanda completa, assumendo trattarsi in ambedue le ipotesi di situazioni legittime, disciplinate dalla legge.

La reclamante ha poi contestato la seconda *ratio decidendi* posta dal Tribunale a fondamento della declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, e cioè la violazione della disciplina della graduazione dei crediti.



Dopo avere eccppito che una tale questione, trattata nel decreto quasi incidentalmente, non era stata sollevata dal Tribunale in sede di interlocuzione, ha contestato in fatto l'assunto che la proposta di concordato preveda la creazione di una classe di creditori il cui trattamento violi il divieto di alterazione dell'ordine dei privilegi trattandosi nella specie, a suo dire, della previsione del pagamento dei crediti in prededuzione riconoscibili come tali anche in ipotesi di successivo fallimento.

Il creditore istante e la Curatela del Fallimento hanno fatto proprie le argomentazioni tutte della sentenza dichiarativa di fallimento.

In particolare, Servizi Tessili s.r.l. ha dedotto che con la domanda ex art. 161, 6° comma l.fall. di ammissione ad un concordato "con riserva" o "in bianco" il debitore non ha ancora introdotto un procedimento concordatario, ma si è riservato soltanto la possibilità di farlo, in alternativa, peraltro, a quella di depositare domanda ai sensi dell'art. 182-bis, 1° comma, l.fall.; ragion per cui, a suo dire, si deve ritenere che la causa del c.d. preconcordato consista essenzialmente in una richiesta di un termine di riflessione protetto dalle iniziative dei creditori e che solo quando la domanda di concordato è completa, anche con riferimento alla documentazione di cui all'art. 161 l. fall. (sia perché lo è originariamente, sia perché essa viene completata nel termine fissato dal tribunale nei casi previsti dell'art. 161 comma 6 l. fall.), il tribunale, in presenza dei presupposti di legge, pronunzia il decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato, previsto dall'art. 163 l. fall., che spiega quindi i suoi effetti giuridici nei confronti della massa creditoria; che, pertanto, ove il debitore, come nel caso in esame, abbia presentato la domanda di concordato in bianco in data antecedente alla entrata in vigore del D.L. 83/15, ma abbia depositato la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione solo in data successiva all'entrata in vigore della legge di modifica della disciplina, si deve ritenere che la procedura sia comunque assoggettata alle nuove disposizioni.

La Curatela del fallimento, invece, ha fatto proprie, in primo luogo, le ragioni di inammissibilità della proposta per contrarietà al disposto dell'art. 160 c.11 L.F. circa il divieto di violazione dell'ordine dei privilegi, asseritamente assorbente la questione della disciplina transitoria.

Secondo la Curatela, poiché al concordato preventivo non si applica l'art. 111 L.F., i crediti dei professionisti che assistono il debitore nell'attività di consulenza, redazione e presentazione della proposta di concordato preventivo (prededucibili nel successivo eventuale fallimento) nella procedura concordataria possono essere collocati in prededuzione solo in base ad una libera e specifica determinazione disposta dal debitore circa l'ordine di esecuzione dei pagamenti; tale determinazione, proprio perché volontaria, sarebbe assoggettata al divieto di violazione dell'ordine dei privilegi, con la conseguenza che una classe di crediti dei professionisti non potrebbe essere

5


anteposta ad una formata dai crediti dei lavoratori dipendenti, come previsto nella proposta dichiarata perciò illegittima dal tribunale.

Circa la questione di applicazione del diritto transitorio, poi, la Curatela, come detto, ha prestato piena adesione alla tesi della sentenza, in sintesi deducendo che una proposta in bianco, proprio perché destinata a produrre determinati effetti processuali, aventi finalità di garantire il corretto svolgimento della procedura, non determina l'introduzione della procedura stessa, rispondendo peraltro ad una logica sostanziale o teleologica l'esigenza di applicare la riforma alla pendenza effettiva della procedura e non solo al semplice deposito di una domanda in bianco o con riserva.

In sede di repliche e controrepliche le Parti hanno sostanzialmente ribadito i rispettivi assunti.

A giudizio della Corte il reclamo di Emmebi Smart Yard s.r.l. è fondato e meritevole di adesione.

La questione della violazione dell'art. 160 L.F., "più liquida" siccome suscettibile di assorbire quella relativa alla disciplina applicabile alla fattispecie, è infondata e deve essere disattesa.

Anche a voler prescindere dalla eccezione sollevata dalla reclamante di violazione del divieto, per il giudice, di scegliere "la terza via" (sanzionata a pena di nullità dell'art. 101 c.2 c.p.c.), per non essere stata segnalata la asserita illegittimità della proposta nella fase di interlocuzione con la debitrice, deve escludersi che nella specie, con riferimento alla previsione dei pagamenti dei professionisti che avevano assistito la società nella fase di predisposizione del concordato, sussista violazione dell'art. 160 c. II L.F.

Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale è il seguente:

- il concordato prevede una classe di professionisti in prededuzione rispetto agli altri creditori;
- la prededucibilità nel concordato è questione controversa, posto che l'art. 111 L.F. non è richiamato dall'art. 169 L.F.;
- anche a voler ritenere ammissibile una prededuzione volontaria, non vi è dubbio che la classe dei prededucibili debba rispettare anch'essa l'ordine delle cause legittime di prelazione per l'espresso disposto dell'art. 160 c.2;
- nel caso di specie appare inammissibile il trattamento deteriore, nel senso di postergato nel tempo, dei crediti dei dipendenti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n.1 c.c. rispetto a quello dei professionisti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n.2 c.c.

A giudizio della Corte tale percorso non può essere condiviso.

Lo stesso Tribunale in verità sembra dubitare della inammissibilità, nel concordato, della categoria della prededuzione, indipendentemente dal mancato richiamo dell'art. 169 L.F. all'art. 111 della stessa legge.

Ai fini della individuazione della categoria della prededuzione, a giudizio della Corte è necessario richiamare l'art. 111 L.F. che contiene (oltre alla regola applicabile nella ripartizione dell'attivo



fallimentare) la seguente definizione, di carattere generale: “ *sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge* ”.

Posto, dunque , che ai sensi di legge, sono crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, e rilevato che non è contestato che quelli che il Tribunale chiama “ classe di professionisti trattati in prededuzione” sono i crediti dei professionisti sorti in funzione della procedura di concordato, deve escludersi che la previsione del loro pagamento con preferenza (si dice nel decreto peraltro solo temporale) rispetto ai crediti dei lavoratori dipendenti , violi il disposto dell’art. 160 c. II L.F. e ciò in quanto la prededuzione esprime un criterio di anteriorità del pagamento che sfugge a quello della graduazione.

La prededuzione, del resto, deve essere ricondotta alla categoria delle spese per atti conservativi prevista dagli artt. 95 c.p.c., 2749, 2755 c.c., 2770 e 2777 c.c.; e così come nell’esecuzione individuale le anzidette spese sono collocate con privilegio anteriore rispetto a tutti gli altri privilegi sul ricavato della liquidazione dei beni a cui gli stessi si riferiscono , analogamente nell’esecuzione concorsuale esse sono poste a carico della massa in base al criterio della utilità generalizzata dell’attività compiuta dalla procedura in favore della massa passiva concorsuale.

In questa ottica è dunque improprio parlare di violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione, perché il concorso, si ribadisce, non si pone tra crediti muniti di privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c (i professionisti) e crediti muniti di privilegio ex art. . 2751 bis n.1 c.c.(lavoratori dipendenti) ma tra crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, posti a carico della massa *ut supra*, e crediti privilegiati.

Potrebbe discutersi, semmai, della legittimità sostanziale di un piano concordatario che destini rilevanti risorse, da soddisfare in prededuzione, a professionisti scelti dal debitore in stato di insolvenza perché lo assistano nella predisposizione del programma concordatario.

Si tratta, però, di una valutazione che attiene alla convenienza della procedura concordataria rispetto ad altre prospettive di definizione della crisi dell’impresa, valutazione che, come è noto, è riservata ai creditori che possono o meno approvarla; , deve peraltro considerarsi che anche nell’ipotesi di successivo fallimento, per l’espresso disposto dell’art. 111 L.F., detti crediti sono considerati prededucibili e devono essere soddisfatti con preferenza.

Il reclamo avverso la dichiarata inammissibilità della proposta di concordato per contrarietà al disposto dell’art. 160 c.II L.F. appare quindi meritevole di accoglimento, dovendo escludersi che la illegittimità rilevata dal Tribunale sussista.

Ad analoga decisione deve pervenirsi con riferimento alla questione di diritto intertemporale.



Richiamato tutto quanto sopra esposto in ordine alla decisione del Tribunale ed alla posizione delle parti, si rileva che la questione controversa, in estrema sintesi, riguarda l'interpretazione dell'art. 23, comma 1 D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 6.8.2015 n. 132, che recita " *le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto*" .

A giudizio della Corte, giova anticiparlo, la norma deve essere interpretata nel senso, indicato dalla parte reclamante ed avversato da quelle resistenti, della non applicabilità della riforma ai procedimenti di concordato che, come quello in esame, risultino pendenti alla data della entrata in vigore della nuova disciplina per effetto del deposito anteriore di una domanda prenotativa.

Secondo il Tribunale, seguito dalla Curatela e dal creditore istante, l'espressione *procedimenti di concordato preventivo introdotti* individua i procedimenti in ordine ai quali sia stata completata dal debitore la fase prodromica, rispetto alla quale il successivo passaggio dovrebbe essere quello della decisione del tribunale ai sensi dell'art. 162 o 163 L.F.. In altri termini, secondo questa tesi, possono dirsi introdotti quei procedimenti nei quali sia stata depositata una domanda che risponda ai requisiti formali di cui all'art. 161 commi 1, 2, 3, 4 e 5 L.F. e non anche quelli nei quali sia stata depositata una domanda che risponda ai soli requisiti di cui all'art. 162 c.VI L.F, e cioè una domanda prenotativa.

La tesi, che fa da sola giustizia di una serie di argomenti svolti incoerentemente dallo stesso Tribunale, e ripresi dalla Curatela, secondo cui così come la domanda di fallimento in proprio non apre la procedura concorsuale fallimentare o la domanda del debitore sovraindebitato non apre la procedura di composizione della crisi ma ne costituiscono il presupposto, analogamente la presentazione della domanda prenotativa non determina la pendenza del concordato ma costituisce il presupposto per la pronunzia del giudice, non può essere condivisa.

Infatti, se è vero che non vi è fallimento, né procedura di crisi, fino alla pronunzia del giudice, non è dato comprendere come, invece, possa esservi *concordato introdotto* in presenza di una domanda completa – ancorchè in ipotesi illegittima nei contenuti e/o suscettibile di integrazione, ai sensi dell'art. 161 u.c. - ma non anche in presenza di una domanda prenotativa prevista dall'art. 161 c.VI., posto che, in ogni caso, il concordato si apre con la pronunzia del decreto di ammissione e non con la domanda, "vestita" o "spoglia" che sia.

Il parallelismo con la disciplina delle altre procedure concorsuali, oltretutto, non è agevole perché il concordato preventivo ha una fisionomia affatto particolare, dal momento che si articola addirittura in tre fasi – quella successiva alla proposizione della domanda, quella successiva al decreto di ammissione e quella successiva al decreto di omologazione - tutte contrassegnate da pregnanti effetti sul patrimonio del debitore, diversamente da quanto avviene, ad esempio, nel fallimento, in

cui lo spossamento del debitore si realizza *ex abrupto* con la sentenza che apre la procedura concorsuale.

La fase preconcordataria di cui di cui qui si discute, disciplinata dall'art. 161 L.F. invero presenta modelli procedimentali alternativi, regolati, rispettivamente, dai commi 1,2,3, 4 e 5 e dal comma 6; il denominatore comune di tali modelli è rappresentato, oltre che dalla forma (il concordato si propone con ricorso contenente la domanda e la documentazione specificante prevista per le diverse ipotesi) dall'effetto sostanziale prodotto dalla presentazione della domanda, che ai sensi del successivo comma 7, che non distingue tra domanda "vestita" di cui alla prima ipotesi, domanda "spoglia" di cui alla seconda, è quello della gestione vigilata del patrimonio del debitore.

Poiché la norma transitoria parla di "procedimenti", a giudizio della Corte non vi è ragione di distinguere tra le due diverse ipotesi previste dalla legge.

La necessità che il *discrimen* si ponga con riferimento alla data del deposito della domanda, che segna la pendenza del procedimento, invero risponde ad una logica di tutela del principio di uguaglianza dei debitori, che non contrasta con la tutela dei creditori, posto che a fronte della differente tipologia di domande è identico l'effetto di cristallizzazione del patrimonio del debitore e di controllo della sua gestione .

Il Tribunale reclamato ha sospettato di illegittimità costituzionale l'interpretazione che la Corte considera preferibile ma tale tesi non può essere condivisa sol che si consideri che il debitore prenotativo non è necessariamente un debitore che abbia colpevolmente ritardato l'emersione della crisi, come tale non meritevole del medesimo trattamento che deve essere riservato al debitore che abbia invece presentato, nello stesso momento del primo, una domanda completa. Infatti, in astratto, tra due debitori che presentino le rispettive domande nel medesimo giorno, il più diligente potrebbe essere proprio quello che alla prima avvisaglia della crisi, senza la inevitabile moratoria imposta dalla necessità di apprestare la proposta, il piano e la documentazione previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 16 L.F., "porti i libri in tribunale", aprendo la fase di gestione vigilata del suo patrimonio che tutela i creditori non meno della presentazione della proposta completa, che potrebbe essere a sua volta seguita dalla fase della integrazione migliorativa della proposta.

Non appare decisiva, in favore della tesi qui disattesa, nemmeno la circostanza, valorizzata dal Tribunale, circa la possibilità, prevista dall'art. 161 c.VI L.F., che dopo la domanda prenotativa il debitore, in alternativa alla proposta concordataria, possa presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della stessa legge.

Tale facoltà, infatti, si inserisce pur sempre nel solco della procedura concordataria innescata dalla domanda prenotativa, costituendo la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione

9
H

dei debiti stipulato con i creditori uno dei possibili esiti del ricorso i cui effetti, peraltro, rimangono fermi, sino alla eventuale omologazione dell'accordo stesso.

Al riguardo della interpretazione della norma di diritto transitorio paiono dunque pienamente condivisibili tutti gli argomenti di ordine logico-sistematico svolti dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza del 19.4.2016, allegata dalla reclamante, che sono condensati nella seguente massima redazionale de "Il caso.it": *" Il procedimento concordatario ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. è introdotto dal ricorso di cui al primo e sesto comma della norma e non dal deposito del piano, con la conseguenza che il deposito della domanda di concordato "con riserva" determina di per sé, immediatamente ed a prescindere dal deposito del piano, tutta una serie di effetti tipici della procedura concordataria per cui non può certo negarsi che essa introduca una procedura di concordato, fattispecie a formazione progressiva in cui il deposito del piano rappresenta solo uno degli elementi costitutivi".*

In definitiva, il decreto ex art. 162 L.F. di inammissibilità della proposta di concordato preventivo emesso sulla base di due alternative *rationes decidendi* – illegittimità della proposta per contrarietà all'art. 160 c. II L.F. in materia di graduazione dei crediti e all'art. 160 u.c. e 161 c.2 lettera e) L.F. rispettivamente in materia di garanzia del pagamento di una percentuale minima del 20% dei crediti chirografari e di garanzia generale di convenienza rispetto ad ogni singolo debitore – è illegittimo e deve essere annullato, in una alla revoca della sentenza che ha dichiarato il fallimento.

Per l'effetto, gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Pistoia, perché provveda a riesaminare la proposta di concordato preventivo alla stregua della disciplina vigente alla data del deposito della domanda prenotativa.

La novità delle questioni ed il contrasto giurisprudenziale esistente, che non è ancora pervenuto al vaglio del giudice di legittimità, integrano eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di reclamo.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattese,

in accoglimento del reclamo proposto da EMMEBI SMART YARD s.r.l. in liquidazione, annulla il decreto del Tribunale di Pistoia in data 21.1.2016\1.2.2016 di inammissibilità della proposta di concordato preventivo presentato da EMMEBI SMART YARD s.r.l. in liquidazione, revoca la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 7/2016 in data 21.1.2016\1.2.2016, di dichiarazione del fallimento di EMMEBI SMART YARD s.r.l. in liquidazione, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia per il riesame della proposta di concordato, compensa le spese.


Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 giugno 2016

10


Il Consigliere Estensore
dr. Eugenia Di Falco



Il Presidente
dr. Adone Orsucci



Depositato in Cancelleria
il ...2.7. GIU. 2016.....
IL CANCELLIERE
Maria Clara Penolita

IL CASO.it